

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 910)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio
(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1964

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1965

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1965 fino a quando esso bilancio non sarà approvato per legge e comunque non oltre il 31 gennaio 1965.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati in relazione all'*iter* attuale del disegno di legge di approvazione del bilancio per il detto anno finanziario ed ai lavori del Parlamento.

Il termine del 31 gennaio 1965 per l'autorizzazione di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Come per i precedenti anni finanziari viene stabilito che la gestione debba essere prov-

visoriamente esercitata sulla base del progetto di bilancio presentato alle Assemblee legislative.

In relazione, poi, alla particolare natura del provvedimento in questione, l'entrata in vigore di esso è stabilita al 1° gennaio 1965 e pertanto, tenuto conto della imminenza di tale data, esso provvedimento riveste carattere di estrema urgenza.

È appena da avvertire che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative o periodiche, il provvedimento in esame autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa al primo mese dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un dodicesimo degli stanziamenti compresi nel progetto di bilancio, che si riferiscono all'intero anno.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1965, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1965, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1965.